

SENT. N° 10750/07  
REP. N° 8580/07

N. Sent. Cont. 2006  
N.28283/06 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale di Milano,  
XIII Sez. civile

in persona del giudice monocratico dott. Carmela Gallina  
ha pronunciato - ex art.281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato  
promossa da

[REDACTED]

Con gli avv. Tullio Castelli e Alfredo Lugli

[REDACTED]

ricorrente

contro

[REDACTED]

Con l'avv. Gino Pandolfi

[REDACTED] - [REDACTED]

resistenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata .

E' circostanza incontestata che fra la dante causa del ricorrente [REDACTED]  
ed i resistenti è stato concluso un accordo verbale in forza del quale l'immobile sito in  
Milano via Venini nr. 69 è stato loro concesso in comodato senza determinazione di durata.

Invero, i resistenti hanno ampiamente confermato la narrativa di cui al ricorso  
dichiarando - altresì - di non contestare la richiesta di risoluzione dell'accordo formulata  
dal ricorrente (il quale da parte sua ha dato prova dell'avvenuto acquisto dell'unità  
immobiliare) e la conseguente riconsegna dell'alloggio.

X Tanto premesso in fatto, deve ritenersi documentata - per quanto esposto - l'esistenza  
di un contratto di comodato assimilabile alla previsione di cui all'art. 1810 c.c. , ossia, senza  
determinazione di durata, sì che la richiesta di restituzione formulata con il deposito del  
presente ricorso ~~disposto~~ ai sensi della disposizione citata comporta l'obbligo di

pel

restituzione da parte dei comodatari, essendo venuto meno il titolo che legittima la detenzione del bene. ✓

Deve, pertanto, essere pronunciata la condanna dei resistenti [redacted] e [redacted] al rilascio dell'immobile libero da persone e cose. In considerazione del tempo trascorso dal deposito del ricorso col quale è avvenuta la richiesta di restituzione stimasi equo fissare quale termine per l'inizio dell'esecuzione - tenuto conto della complessiva situazione familiare e reddituale dei resistenti - il giorno 5 gennaio 2008.

Tenuto conto della condotta processuale dei resistenti che non si sono opposti alla pretesa si ritiene opportuno far luogo alla compensazione delle spese di lite.

La sentenza è esecutiva per legge.

P. Q. M.



Il Tribunale di Milano sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata l'intervenuta cessazione del contratto di comodato condanna i resistenti [redacted] e [redacted] - in via fra loro solidale - alla restituzione dell'immobile sito in Milano [redacted]
- 2) fissa per l'inizio dell'esecuzione il giorno 5 gennaio 2008 ;
- 3) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Milano, il 5 ottobre 2007.

Il Giudice

Dott. Carmela Gallina



E' Copia conforme all'originale  
AD USO AG-ENTRATE  
Milano, - 5 OTT. 2007



IL CANCELLIERE